



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Decreto n. 38

Verona 01/06/2016

- Oggetto:** Assegnazione dell'arma in via continuativa all'Agente Scelto del Corpo di Polizia Provinciale [redacted]
- Contenuto** Il sottoscritto Presidente assegna in via continuativa all'Agente del Corpo di Polizia Provinciale [redacted] residente a [redacted] la seguente arma (di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, come da registro di carico e scarico ex art. 14 comma 5 DM 145/1987):
Pistola marca [redacted] mod. [redacted] calibro [redacted] matr. [redacted] con munizionamento di 50 (cinquanta) cartucce cal. [redacted].
- Motivazione** L' art. 5 c. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 "*Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale*" stabilisce che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio e l'art. 12 della Legge citata prevede l'applicazione della medesima anche agli Enti Locali diversi dai Comuni che svolgono funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi, tra cui appunto la polizia provinciale.
Gli artt. 27 e 29 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "*Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*" prevedono per gli agenti preposti dalla vigilanza venatoria il porto senza licenza delle armi da caccia per i compiti di istituto.
L'art. 6 del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 "*Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*", applicabile anche alla polizia provinciale secondo il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 12 della Legge 65/86 prevede e disciplina l'assegnazione dell'arma in via continuativa.
L'art.4 del *Regolamento per la disciplina del porto d'armi in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale*" approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 1^a aprile 2014 dispone che le armi di cui al presente regolamento vengono assegnate a titolo di detenzione ed uso in via continuativa con provvedimento del Presidente, su proposta del Comandante, agli addetti muniti di qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale.
Con Decreto Prefettizio prot. W.A. n. 2570/09 del 4.3.2009 è stata attribuita la qualifica di Agente di P.S. alla Sig. [redacted]
La Comandante del Corpo di Polizia Provinciale ha inoltrato proposta di assegnazione di armi in via continuativa all'Agente sopra citato, specificando le caratteristiche dell'armamento, i codici matricola e le relative munizioni, indicando la durata dell'assegnazione, nonché attestando specificamente che lo stesso ha superato i corsi di addestramento al tiro e maneggio dell'arma previsti dall'art. 18 del D.M. 145/87 e che possiede i requisiti di legge per l'assegnazione stessa, come da certificato medico legale attestante l'idoneità psico-fisica al maneggio delle armi.
- Decorrenza e durata** Il presente provvedimento ha efficacia immediata ed è valido fino al 31 dicembre 2016; la durata dell'assegnazione potrà essere prorogata.
- Avvertenze** L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al permanere dei requisiti di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi e al superamento dei corsi di addestramento regolamentari.

8/2/16
Il Vicepresidente
Il Presidente *Andrea Sardelli*
Antonio Pastorelli